

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 05/02/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 22/10/2025, le ricorrenti, in qualità di coeredi della defunta sig.ra M.F.R., hanno adito questo Arbitro per ottenere la condanna dell'intermediario convenuto alla liquidazione delle rispettive quote ereditarie relative al saldo del conto corrente intestato alla de cuius. Le ricorrenti espongono che:

- in data 15/02/2023 decedeva la sig.ra M.F.R., titolare del predetto conto corrente, senza lasciare testamento;
- in data 01/03/2024, esse, unitamente ad altri tre soggetti, accettavano l'eredità con beneficio di inventario;

- in data 10/10/2024 veniva presentata la dichiarazione di successione, dalla quale si evince la loro qualità di eredi per le quote di 1/6 (C. C.), 1/6 (C. A. M.) e 1/3 (M. M. L.);
- nonostante la consegna all'intermediario della dichiarazione di successione e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e a seguito di plurimi solleciti, la banca rifiutava la liquidazione delle quote, subordinandola alla produzione di un'ulteriore dichiarazione a firma autenticata attestante, tra l'altro, l'assenza di controversie tra gli eredi.

Le ricorrenti, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e dell'Arbitro Bancario Finanziario, sostengono il diritto di ciascun coerede di agire per la riscossione della propria quota di credito ereditario, senza che il debitore possa opporre il mancato consenso degli altri coeredi. Chiedono, pertanto, la condanna dell'intermediario a liquidare le somme loro spettanti, pari a complessivi 2/3 del saldo del conto.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, conferma di aver ricevuto la documentazione successoria, ma giustifica il proprio diniego sulla base di un principio di prudenza. Sostiene che la richiesta di un'ulteriore dichiarazione sull'assenza di contestazioni tra gli eredi costituisca una "cautela minima", specie alla luce di richieste documentali ex art. 119 TUB pervenute da un legale per conto degli altri coeredi, circostanza che lascerebbe supporre l'esistenza di un dissidio. L'intermediario dichiara la propria disponibilità alla liquidazione, ma solo a condizione di ricevere tale documento.

Nelle repliche, le ricorrenti ribadiscono l'arbitrarietà della richiesta dell'intermediario, evidenziando come non sia mai pervenuta alcuna formale opposizione da parte degli altri coeredi e che le richieste documentali da questi avanzate non possano essere interpretate come un dissenso alla liquidazione. L'intermediario, in sede di controreplica, insiste sulla legittimità della propria condotta, ispirata a diligenza e buona fede, e sulla ragionevolezza del proprio interesse a ottenere la dichiarazione richiesta a tutela di tutti gli eredi.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

La questione centrale della controversia attiene alla legittimità del rifiuto opposto dall'intermediario alla richiesta di liquidazione pro quota delle somme giacenti sul conto corrente della de cuius, avanzata da tre dei sei coeredi legittimi.

La materia è disciplinata da un consolidato e univoco orientamento giurisprudenziale, recepito pienamente da questo Arbitro. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 27252/2018, pronunciandosi nel solco dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27417/2017, ha statuito il seguente principio di diritto:

“Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”.

Ne consegue che la pretesa delle ricorrenti di ottenere la liquidazione della propria quota di credito, pari ai 2/3 del saldo attivo del conto, è pienamente legittima.

L'intermediario fonda il proprio rifiuto su due argomenti principali: la necessità di una dichiarazione aggiuntiva sull'assenza di contestazioni e il timore di un dissidio tra eredi, desunto da richieste documentali avanzate dagli altri coeredi.

Entrambi gli argomenti sono privi di pregio.

In primo luogo, la pretesa di ottenere una dichiarazione a firma autenticata attestante “l'assenza di contestazioni tra eredi” costituisce un adempimento ulteriore e non previsto da alcuna norma di legge. Le ricorrenti hanno correttamente adempiuto agli obblighi di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, producendo la dichiarazione di successione, documento idoneo a provare la loro qualità di eredi e l'entità delle rispettive quote. Come risulta dalla documentazione in atti, le ricorrenti hanno altresì prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Imporre un onere documentale aggiuntivo, non previsto dalla normativa, si traduce in un ingiustificato ostacolo all'esercizio di un diritto e viola i principi di correttezza e buona fede cui l'intermediario deve attenersi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 24360 del 2.10.2019).

In secondo luogo, l'intermediario interpreta erroneamente le richieste documentali avanzate dal legale degli altri coeredi come un'“opposizione”. La richiesta di ottenere copia degli estratti conto è una facoltà riconosciuta al successore dall'art. 119, c. 4, TUB e non implica, di per sé, un dissenso alla liquidazione delle quote in favore di altri coeredi. Un'opposizione, per essere idonea a legittimare il rifiuto dell'intermediario (ove contrattualmente previsto), deve essere esplicita, formale e diretta a paralizzare

il pagamento. Nel caso di specie, come ammesso dallo stesso intermediario e sottolineato dalle ricorrenti, non vi è stata alcuna opposizione, “neppure in forma verbale”.

La decisione del Collegio di Bologna (n. 13023/2023), citata dall’intermediario, non è pertinente al caso di specie. In quella controversia, il Collegio ha dato rilievo a un dissenso che, seppur non scritto, non era “contestato dai ricorrenti”. Nel presente procedimento, al contrario, le ricorrenti negano fermamente l’esistenza di qualsivoglia dissenso o contestazione. In assenza di una prova concreta di un’opposizione formale e di una specifica clausola contrattuale che attribuisca a tale opposizione un effetto impeditivo (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 6356 del 22 giugno 2023), il rifiuto dell’intermediario è illegittimo.

Pertanto, l’intermediario deve essere condannato a liquidare in favore delle ricorrenti le quote di loro spettanza, complessivamente pari a 2/3 dell’intero, calcolate sul saldo attivo del conto corrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la quota richiesta del saldo attivo del rapporto di conto corrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE